

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

N. 7001- di repertorio N. 783P di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1997 millenovecentonovantasette il giorno 24 ventiquattro del mese di settembre

in Milano, nel mio studio in via L.Manara n.1,

innanzi a me dr. NICOLETTA SCHERILLO Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:

BAIA CLAUDIO, nato a Milano (MI) il 17 maggio 1952, residente a Milano (MI), via degli Scipioni n. 4, impiegato, codice fiscale BAI CLD 52E17 F205P

GIACOBAZZI MARCO, nato a Milano (MI) il 14 aprile 1955, residente a Calco (LC), via Nuova Provinciale n. 31, libero professionista, codice fiscale GCB MRC 55D14 F205T

GALLI SERGIO, nato a Milano (MI) il 15 dicembre 1953, residente a Milano (MI), via Murat n. 12, docente, codice fiscale GLL SRG 53T15 F205Z

GRAMEGNA CARLO, nato a Milano (MI) il 29 giugno 1960, residente a Milano (MI), via Zambelli n. 12, docente, codice fiscale GRM CRL 60H29 F205T

MARZOTTO CAOTORTA MARIA COSTANZA, nata a Fiesole (FI) il 27 maggio 1947, residente a Milano (MI), via Ariberto n. 8, docente, codice fiscale MRZ MCS 47E67 D575V

Detti costituiti, della cui identità personale io notaio so-

no certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, senza la assistenza dei testimoni, ai quali con il mio consenso e fra loro d'accordo espressamente rinunciano, avendo i requisiti di legge; dopo di che stipulano e convengono quanto segue:

1) E' costituita tra gli intervenuti una associazione denominata

"AMICI DI GULU"

2) L'Associazione ha sede in Milano, *DA AMICI - 8*

3) La Associazione ha durata illimitata.

4) La Associazione non ha scopo di lucro.

Lo scopo è quello specificato nello Statuto sociale come in fra allegato all'art.2).

5) La Associazione è retta, oltre che dalle norme portate da questo atto costitutivo, dallo statuto, che debitamente firmato dai costituiti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A) quale sua parte integrante e sostanziale.

6) Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 1997

7) L'Associazione è retta da un Comitato Esecutivo composto da almeno due membri che dura in carica due anni.

Al Comitato Esecutivo spettano i poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione della Associazione.

Anche in deroga alle norme statutarie gli intervenuti chiamano a chiamare il primo Comitato Esecutivo i signori MAR-

ZOTTO CAOTORTA MARIA COSTANZA, GIACOBAZZI MARCO e BAIA CLAUDIO.

Presidente dell'Associazione viene nominata la signora MARZOTTO CAOTORTA MARIA COSTANZA.

8) Spese, imposte e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della Associazione con il presente atto costituita.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e lo stesso viene pubblicato mediante lettura da me datane con l'allegato ai costituiti, che, approvandolo e confermandolo, si firmano con me notaio qui in calce

Il notaio

aveva in mano...

aveva

il presente atto...

Maria Costanza Maestrotto Caotorta

Attilio Jacobazzi

Giulio Baia

Carlo Samejna

Carlo Samejna



ALLEGATO A) AL N.

7/2011/10838

DI REPERTORIO

STATUTO

1) E' costituita l'Associazione "AMICI DI GULU" con sede in Milano, via ANONIMO - 3

2) L'associazione ha lo scopo di sostenere e promuovere esperienze di solidarietà in Italia e all'estero, in particolare nei paesi in via di sviluppo a livello sociale, e in particolare tra studenti, lavoratori, imprenditori e professionisti operanti prevalentemente nell'ambito della regione Lombardia, per una migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali nelle attività di insegnamento e d'intrapresa, appoggiando opere sociali tendenti al raggiungimento di questi scopi e in generale alla promozione dell'uomo e della società.

Per la realizzazione di questi fini l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a. promuovere e intensificare le relazioni economiche e culturali fra gli associati e stabilire uno scambio di informazioni sulle esperienze e sui problemi inerenti lo scopo dell'associazione;

b. promuovere e fornire aiuti anche economici a tutte quelle attività economiche, assistenziali e sociali che siano idonee ad eliminare situazioni di emarginazione o sottosviluppo;

c. stabilire e mantenere relazioni di costante collaborazio-

ne con attività e gli organismi competenti per l'esame e la formulazione di proposte per l'eliminazione dell'emarginazione e del sottosviluppo;

d. sviluppare e favorire anche con aiuti economici qualsiasi attività di propaganda, assistenza, servizio e tutela di progetti affini agli scopi dell' associazione;

e. istituire servizi connessi e correlazionati con altri soggetti che perseguano gli stessi fini, sia a livello nazionale che internazionale.

L'associazione potrà promuovere e favorire iniziative ed attività culturali, ricreative, sportive, religiose, di sensibilizzazione sociale e destinare fondi a tali fini.

3) L' associazione non ha fini di lucro ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica, finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.

L' associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa, preordinata, conseguente od affine a quelle indicate all'articolo 2) e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

4) Per i predetti scopi l'associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico e privati, locale, nazionale o internazionale, a società e/o cooperative, organismi,

Luigi Costante
Mario Furiani
Antonio Berti
Antonio Berti
Carlo Genova



movimenti od associazioni interessate alla sua stessa attività.

Potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo anche previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

5) All' associazione possono partecipare tutte le persone che condividono in modo espresso lo scopo di cui all'art.2).

6) Nell' associazione si distinguono:

a. gli associati fondatori;

b. gli associati aderenti;

c. gli associati sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo. E' tuttavia facoltà del comitato esecutivo dell' associazione assimilare altri associati agli associati fondatori, attribuendo loro le medesime prerogative.

Possono essere associati tutte le persone fisiche o giuridiche e gli enti che, avendo presentato domanda anche verbale ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale ed a seguire le direttive dell' associazione, vengano chiamate a farne parte dal comitato esecutivo, il quale decide liberamente e senza obbligo di motivazione, mediante la consegna di un tesserino con vidimazione annuale.

Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita annualmente dal comitato esecutivo.

tivo.

L'iscrizione all' associazione implica per gli associati l'accettazione del suo scopo e delle sue regole.

Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche e gli enti che desiderano sostenere l' associazione.

La quota minima di iscrizione degli associati sostenitori è stabilita annualmente dal comitato esecutivo.

7) Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli associati può verificarsi per recesso o per esclusione.

Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso è consentito all'associato:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dal comitato esecutivo nei confronti degli associati che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o per partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o che in qualunque modo arrechino un danno materiale o morale alla associazione o fomentino in seno ad essa disordini o dissidi.

8) Gli organi dell' associazione sono:

- a. il Presidente dell' associazione;
- b. il comitato esecutivo;
- c. l'assemblea degli associati fondatori.

9) Il Presidente dell' associazione rappresenta l' associazione di fronte ai terzi e in giudizio; è delegato dal comitato esecutivo a provvedere all'ordinaria amministrazione dell' associazione ed all'attuazione di quanto stabilito dal comitato esecutivo stesso e dall'assemblea degli associati fondatori.

Al Presidente spettano quindi in via esemplificativa e senza pregiudizio per quanto qui non compreso i poteri di: acquistare e vendere cose mobili in genere, emettere e girare assegni sui conti correnti dell' associazione, aprire conti correnti, fare ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, esigere e cedere crediti, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia e assegni di qualunque specie sia dagli Istituti di emissione che dalla Cassa Depositi e Prestiti, da enti statali e parastatali e da qualunque ufficio o ente pubblico e privato in genere, riscuotere i contributi governativi concessi, girare per l'incasso effetti cambiari, fare operazioni sui conti correnti postali e postagiri, rilasciare quietanze e discarichi, rappresentare la associazione in tutte le operazioni inerenti alla spedizione, allo svincolo ed al ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, proporre istanze, ricorsi, intimare precetti, sottoscrivere e firmare contratti in genere nei limiti dell'ordinaria amministrazione e compiere, anche se non qui specificato, quant'altri atti di ordinaria

amministrazione. Il Presidente potrà nominare procuratori conferendo ad essi parte dei propri poteri.

10) Il Presidente dell' associazione viene eletto dal comitato esecutivo tra i suoi membri che rivestano la qualità di associati fondatori.

11) Il comitato esecutivo è composto da almeno due membri ed è eletto dall'assemblea degli associati fondatori tra tutti gli associati. La composizione del comitato deve comunque essere tale da consentire l'elezione del presidente della associazione ai sensi dell'art.10 comma 1 del presente statuto.

Il comitato esecutivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al comitato esecutivo spettano spettano i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della associazione.

Il comitato esecutivo può compilare un regolamento per il funzionamento dell' associazione, di singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Potrà altresì distribuire incarichi di responsabilità per la gestione ordinaria di tali settori o iniziative.

In ogni caso di parziale vacanza del comitato esecutivo, comunque determinatasi, il comitato stesso provvede alla surrogazione del membro o dei membri mancanti semprechè permanga la

Attesto
Antonio
Carlo
Giuseppe
Luigi
Costantino
Costantino

✓

maggioranza dei membri originari; in caso contrario l'organo decade. La surroga di cui al presente comma ha effetto sino alla scadenza del mandato del comitato esecutivo che l'ha operata.

12) Il comitato esecutivo è convocato senza particolari formalità dal Presidente dell'associazione ogni volta che questi lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento della maggioranza dei membri del comitato, per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Il comitato esecutivo è presieduto dal Presidente della associazione; in sua assenza i membri del comitato nominano un Presidente di turno.

Art.13) L'assemblea degli associati fondatori è convocata ordinariamente senza particolari formalità dal presidente dell'Associazione e può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale.

Oltre a quanto previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto l'assemblea delibera in merito agli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed approva il rendiconto annuale.

Art.14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati fondatori in regola con il pagamento della quota

annuale di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati anche se membri del comitato esecutivo.

Ogni partecipante all'assemblea non può rappresentare più di tre associati.

Art.15) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza l'assemblea nomina un Presidente di turno.

L'assemblea può nominare anche un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art.16) Per la validità delle sedute dell'assemblea occorre l'intervento, anche a mezzo di delega ai sensi dell'art.14, comma 2, del presente statuto, della maggioranza assoluta degli associati fondatori od assimilati; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati; in caso di parità decide il voto del presidente.

Art.17) Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

a. quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b. contributi di enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;

c. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

d. eventuali donazioni, erogazioni, lasciti.

Art.18) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea degli associati fondatori, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art.19) Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri amichevoli compositori nominati dall'assemblea per l'occasione.

Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Art.20) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e delle leggi in materia.

! soci e cultura

Parli

Wife

Wife

curio e wite

Mario Costantini

Atene

Antonio

ferg